

Oggetto della causa

Domanda di annullamento dell'art. 1, punto 7 del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) *I ricorsi sono irricevibili.*
- 2) *I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio.*
- 3) *Non occorre statuire sull'istanza d'intervento della Commissione.*

(¹) GU C 251 del 9.10.2004

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 20 settembre 2005 — Deloitte Business Advisory/Commission

(Causa T-195/05 R)

(Procedimento sommario — Gara d'appalto comunitaria — Perdita di un'opportunità — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2005/C 296/54)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Richiedente: Deloitte Business NV (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti D. Van Heuven, S. Ronse et S. Logie]

Resistente: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Pignataro-Nolin et E. Manhaeve, agenti]

Oggetto del procedimento

Domanda di provvedimenti provvisori diretta, in primo luogo, a far ordinare la sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione della Commissione di rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto contraddistinta dal riferimento SANCO/2004/01/041 e, d'altro lato, della decisione di aggiudicare a terzi l'appalto considerato e, in secondo luogo, a far vietare alla Commissione, da un lato, di notificare

la decisione di aggiudicazione dell'appalto considerato all'aggiudicatario e, d'altro lato, di procedere alla firma del relativo contratto, a pena di una sanzione pecuniaria.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso presentato il 12 luglio 2005 — Deutsche Telekom/UAMI

(Causa T-257/05)

(2005/C 296/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) [Rappresentante: avv. J.-C. Gaedertz]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 2 maggio 2005, nel procedimento R 0620/2004-2;
- Ordinare la restituito in integrum della ricorrente ai sensi dell'art. 78 del regolamento sul marchio comunitario.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «t», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39 e 41 — Domanda di registrazione n. 2 893 865.

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto della richiesta di restituito in integrum e rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi dedotti: Secondo la ricorrente il diniego di restituito in integrum nel procedimento è illegittimo in quanto non corrisponde al vero che il metodo di lavoro negli uffici degli avvocati della ricorrente non ha soddisfatto le condizioni poste dall'art. 78, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario.